



Comune di Moena

PROVINCIA DI TRENTO

Sindaco

MOENA, 15/04/2013

PROT. 2938

Oggetto: nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione

IL SINDACO

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

Considerato che la suddetta norma prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

Visti i commi 7 e 8 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono: "7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salvo diversa e motivata determinazione.

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale";

Visto, altresì, il comma 4 dell'articolo 34-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2012, n. 221, che differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, al 31 marzo 2013;

Dato atto che si è ancora in attesa del Piano nazionale anticorruzione e, per quanto riguarda le regioni e gli enti locali, delle intese previste dal comma 60 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 e di ulteriori e più specifici indirizzi;

Evidenziato, infine, che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche:

- "a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.";

Richiamata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – n. 1 in data 25 gennaio 2013;

Considerato opportuno, pur a fronte della esplicita previsione normativa costituita dall'art. 1 comma 7, ultimo periodo, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che attribuisce, negli Enti Locali privi di figure dirigenziali, al Segretario Comunale la funzione di Responsabile anticorruzione,

Atteso che alla suddetta nomina ben può provvedere il Sindaco, in quanto competente in materia di nomine e massimo organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salvo diversa e motivata determinazione, ai sensi dell'art. 29, comma 8 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e s.m.;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'individuazione ed alla nomina del funzionario Responsabile della prevenzione della corruzione, nella persona del Segretario generale, in considerazione della competenza a questo attribuita, come ampiamente motivato nella Circolare F.P. 1/2013 citata;

Visto il vigente Statuto Comunale;

D E C R E T A

1. di nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune il Segretario Generale, dott. Luca Zanon, domiciliato per la carica presso la sede municipale;
2. di incaricare il suddetto funzionario di predisporre la proposta del piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e del regolamento per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale comunale;
4. di comunicare la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, mediante indicazione del nominativo, qualifica ed indirizzo e-mail alla CIVIT, Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, (segreteria.commissione@civit.it);
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario generale nominato e ai responsabili dei servizi e uffici comunali;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Commissariato del Governo per la provincia di Trento (vedasi co. 82 art. 1 l 190).



IL SINDACO
Riccardo Franceschetti